



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/044/CU/C5

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

Allegato 7

Consegnato
alle redatte del
22 giugno
2010

BF

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati concordati con il Ministero dell'Ambiente.

Emendamenti concordati alle Parti Prima e Seconda del d.lgs. 152/2006

PREMESSA

Si rileva come lo Schema di decreto legislativo in oggetto, per le parti inerenti la VAS e la VIA confermi l'impostazione generale attualmente vigente in base alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006, come modificata dal d.lgs. 4/2008, sulla quale le Regioni hanno, a suo tempo, espresso un generale parere positivo in occasione dell'approvazione del citato d.lgs. 4/2008.

Esso, inoltre, introduce in materia di AIA il Titolo III-bis, sostitutivo del d.lgs. 59/2005 (di recepimento della direttiva 96/61/CE), anche al fine di dare attuazione alla nuova direttiva 2008/1/CE inerente l'IPPC.

Tuttavia, alcune delle disposizioni, qualora dovessero essere approvate, comporterebbero una **non corretta definizione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di VAS, VIA ed AIA, una non univoca individuazione delle autorità competenti** e, conseguentemente, **l'inapplicabilità delle disposizioni del novellato d.lgs. 152/2006 a livello, soprattutto, regionale e provinciale**, oltre alla **non coerenza con direttive dell'Unione europea** e con altre disposizioni normative statali.

Inoltre, l'intervento di revisione del d.lgs. 152/2006, operato con il decreto in oggetto, deve essere necessariamente **perfezionato** in modo da **valorizzare**, anziché disperdere o, peggio, rendere inapplicabile, **l'esperienza delle Regioni e Province autonome in materia di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle autorizzazioni e relative "buone prassi"** convalidate da più un decennio di applicazione delle rispettive leggi regionali e provinciali.

All'articolo 1, comma 1, **è soppressa la lettera a).**

Motivazione: la concezione della tutela dell'ambiente, introdotta con l'emendamento ministeriale proposto, è incentrata unicamente sulle "risorse naturali", non tenendo conto, se non indirettamente, dell'"uomo" e, più in generale, delle "risorse antropiche": l'uomo non è più considerato una componente integrante dell'ambiente ma soltanto un "ospite" dell'ambiente. Si ritiene che ciò contrasti con le direttive UE che oltre a considerare l'uomo al primo posto tra le componenti dell'ambiente da tutelare, si fanno carico anche dei "beni materiali" e del "patrimonio culturale". Si propone pertanto di mantenere l'attuale dizione dell'art. 2, comma 1 del d.lgs. 152/2006 inerente le Finalità.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), con riferimento alla nuova lettera c) aggiunta, il testo della stessa è sostituito dal seguente: **"c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando**

impregiudicate le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale sia esse comunitarie che nazionali.”.

Motivazione: la definizione di autorizzazione integrata ambientale (AIA) introdotta dal decreto, oltre a confondere gli ambiti di azione della VIA e dell'AIA, è difforme da quanto disposto dalla direttiva 2008/1/CE; l'emendamento proposto introduce una definizione di AIA conforme alla direttiva 2008/1/CE, specificandone l'ambito di azione in relazione alle disposizioni in materia di VIA.

All'articolo 2, comma 2, lettera d), la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente: **“l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”** e all'articolo 2, comma 2, lettera e), la lettera l-ter) è soppressa.

Motivazione: la definizione di “modifica sostanziale di un piano o programma” non è necessaria e potenzialmente fuorviante, in quanto non ripresa in alcun punto dell'articolato; se ne propone conseguentemente l'eliminazione e l'inserimento al suo posto della definizione di modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, precedentemente introdotta con la lettera l-ter); di cui viene definito il campo di applicazione con riferimento all'ultimo periodo.

All'articolo 2, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: **“f) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalle seguenti: “m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;”**

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio e vincolante che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;”

All'articolo 2, comma 2, lettera h), nel testo della nuova lettera o-bis), dopo le parole: **“localizzati sullo stesso sito”**, la congiunzione: **“o”** è sostituita dalla congiunzione: **“e”**.

Motivazione: correzione errore materiale necessaria al fine di definire in modo corretto il campo di applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

All'articolo 2, comma 2, lettera j) nel testo della nuova lettera r-bis), dopo le parole: **“gestisce l'impianto”**, sono aggiunte al termine le parole: **“oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso”**.

Motivazione: viene ripresa la definizione riportata nella direttiva 2008/1/CE che definisce all'art. 2 comma 13 “gestore” qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso, in quanto tale definizione è maggiormente comprensiva della figura del gestore.

All'art. 2, comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: **“la parola “minori” è soppressa,”**.

Motivazione: uniformarsi alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della Direttiva 42/2001/CE che individua le “modifiche minori dei piani e programmi” come da assoggettare alla verifica di assoggettabilità.

All'art. 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: **“che producano impatti significativi”**, sono sopresse le parole: **“e negativi”**.

Motivazione: uniformarsi alle disposizioni della Direttiva 42/2001/CE, di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 e alla lettera f) dell'Allegato I. La direttiva stabilisce la necessità di valutazione ambientale per i piani o programmi che possono avere “effetti significativi sull'ambiente”. Appare, inoltre, riduttivo fare riferimento solo alla funzione di valutazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente e non richiamare, invece, anche l'obiettivo della VAS di promuovere lo sviluppo sostenibile e di integrare considerazioni ambientali nei processi decisionali di pianificazione e programmazione, esplicitamente dichiarato dalla direttiva al “considerando” n. 4.

All'art. 2, comma 3, lettera b), sostituire le parole: **“per l'autorizzazione di progetti, producano effetti significativi e negativi”** con le seguenti parole: **“per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi”**.

Motivazione: uniformarsi alle disposizioni dell'art. 3, comma 4, della Direttiva 42/2001/CE.

All'art. 2, comma 3, lettera c), **il comma 3-ter è sostituito dal seguente “3-ter. Il Piano regolatore portuale ed il Piano di sviluppo aeroportuale sono sottoposti a VAS con le modalità previste dal Titolo II del presente decreto. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi in attuazione del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposto a VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o di sviluppo aeroportuale abbia contenuti tali da poter essere considerato come progetto definitivo ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, la valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano che non siano già stati valutati negli atti di pianificazione normativamente sovraordinati”**.

All'articolo 2, comma 3, lettera f), sono sopresse le parole: **“le parole “nell'allegato II” sono sostituite dalle parole “negli allegati II e III al presente decreto”, e ”** e le parole: **“producano impatti”** sono sostituite dalle parole: **“possano avere impatti”**.

Motivazione: le lettere a) e b) del comma 7 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006 si riferiscono unicamente ai progetti sottoposti a verifica di competenza dello Stato – tra i quali vi sono i progetti di modifica di opere esistenti –, in quanto per essi il legislatore ha scelto di non creare uno specifico allegato. Viceversa, per i progetti di competenza regionale sottoposti a verifica, il riferimento ai progetti di modifica è contenuto in una specifica categoria progettuale dell'allegato IV (cfr. punto n. 8, lettera t), ed è quindi già compreso nella lettera c) del medesimo articolo e comma del d.lgs. 152/2006. Riguardo il secondo emendamento, si ritiene che la dizione proposta sia coerente al grado di approfondimento della verifica di assoggettabilità, che non consente la certezza di giudizio che sarebbe richiesta dall'espressione: “producano impatti”.

All'articolo 2, comma 3, lettera h), con riferimento al nuovo comma 12 aggiunto, la lettera b) è sostituita dalla seguente: **“b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.”** e la lettera c) è soppressa.

Motivazione: i progetti di impianti di produzione di energia elettrica sono già compresi nell'allegato VIII al punto 1.1, nonché all'allegato XII, punto 2, e quindi già sottoposti ad AIA ai sensi del nuovo comma 12, lettera a) dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006; il richiamo alle disposizioni di cui al previgente art. 1, comma 3 del d.lgs. 59/2005, non sono più necessarie essendo state ormai recepite le disposizioni UE in materia di AIA, condizione, questa, a suo tempo richiamata dall'art. 1, comma 2 della legge 55/2002.

All'articolo 2, comma 3, lettera h), con riferimento al nuovo comma 14 aggiunto, le parole: **“alle lettere b) e c)”**, sono sostituite dalle parole: **“alla lettera a)”**.

Motivazione: correzione errore materiale e coordinamento con il nuovo testo dell'art. 6, comma 12, come modificato dall'emendamento precedente.

All'articolo 2, comma 4, lettera a), con riferimento al nuovo comma 4-bis, le parole: “, **nonché quelli di cui all'articolo 6, comma 12, lettera b)**”, sono sostituite dalle parole: “**e loro modifiche sostanziali**”.

Motivazione: i progetti di centrali termoelettriche superiori a 300 MW termici sono già compresi al punto 2 dell'allegato XII. Inoltre, è necessario comprendere nella competenza statale anche le modifiche sostanziali agli impianti di cui all'allegato XII, per esigenze di coordinamento e semplificazione procedimentale, in quanto tali interventi sono sottoposti a VIA di competenza statale, peraltro, sostitutiva della stessa autorizzazione integrata ambientale.

All'articolo 2, comma 4, lettera a), con riferimento al nuovo comma 4-ter, le parole: “, **nonché gli interventi di cui all'articolo 6, comma 12, lettera c)**”, sono sostituite dalle parole: “**e loro modifiche sostanziali**”.

Motivazione: l'emendamento è necessario per specificare in modo chiaro e non fraintendibile quali sono le modifiche sostanziali sottoposte ad AIA di competenza delle Regioni e Province autonome. In caso contrario, il testo attuale attribuisce alla competenza regionale o provinciale modifiche sostanziali di impianti sottoposte contemporaneamente a procedura di VIA di competenza statale, peraltro, sostitutiva della stessa autorizzazione integrata ambientale.

All'articolo 2, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera b-bis): “**b-bis) al comma 7 sostituire la lettera c) con la seguente: “c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;”**”

All'art. 2, sostituire il comma 7 con il seguente: “**7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 è soppresso**”.

Motivazione: i rapporti fra legge 241/1990 e disciplina della VIA non sono definibili in norme di legge; in via di principio, la giurisprudenza ha chiarito i reciproci rapporti, sostenendo che la VIA costituisce un sistema organico compiuto ed autosufficiente nel quale non occorrono integrazioni dall'esterno. Altro discorso riguarda invece il contenuto dell'articolo 29 della l. 241/1990 in rapporto alla delicata questione dei livelli essenziali delle prestazioni. Conseguentemente, si propone di sopprimere definitivamente il comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. 152/2006 evitando così qualsiasi indicazione al riguardo, foriera soltanto di equivocità e che non interviene a chiarire un problema che permane complesso e da valutare caso per caso.

All'art. 2, comma 8, lettera c), il riferimento all'allegato XII è sostituito dal riferimento all'allegato VIII e sono soppresse le parole: “, **al terzo periodo, le parole: “le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che”** sono sostituite dalle parole: “**è altresì assicurato in ogni caso**” ”.

Motivazione: correzione errore materiale e mantenimento della disposizione precedente che consente alle Regioni e Province autonome, fatto salvo il rispetto dei tempi e dei principi generali di cui all'art. 29 della legge 241/1990, di definire le modalità di coordinamento dei provvedimenti finali di VIA ed AIA secondo il proprio assetto organizzativo interno.

All'art. 2, comma 9, lettera b), dopo le parole: “**effettuata anteriormente all'** ” e dopo le parole: “**prima della loro**”, sostituire la parola: “**adozione**” con la parola: “**approvazione**”.

Motivazione: garantire che la valutazione ambientale sia effettuata al fine di individuare gli impatti ambientali relativi al piano o programma nella sua versione definitiva, che è predisposta solo a seguito della decisione dell'autorità che predispone il piano o programma sulle osservazioni presentate durante la fase di partecipazione che può condurre anche a modifiche molto rilevanti del piano o programma (questa d'altra parte è l'indicazione che ci proviene dall'unione europea). E' inoltre necessario coordinare le fasi di pubblicità della VAS con quelle richieste dalle normative di settore, previste di norma tra l'adozione e l'approvazione dei piani o programmi.

All'art. 2, comma 10, è **soppressa la lettera b)**.

Motivazione: non conformità con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5 della direttiva 42/2001/CE

All'articolo 2, il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. All'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole “novanta giorni” sono inserite le parole “dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo”;

b) al comma 4, dopo le parole: “del livello di dettaglio del piano o programma.”, inserire le parole: “Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.”.

c) dopo il comma 6, inserire il seguente comma 7: “7. In sede statale la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale è in ogni caso messo a disposizione delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione”.”.

Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da “sentire”, almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.

All'art. 2, comma 12, sostituire il nuovo comma 4 con il seguente: **“4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.”**

All'art. 2, è **soppresso il comma 15.**

Motivazione: si ritiene immotivata e limitativa la previsione contenuta nel comma.

All'articolo 2, comma 18, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti lettere:

“b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;

c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.”.”.

Motivazione: la lettera a) e la prima parte della lettera b) dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 si riferiscono unicamente ai progetti sottoposti a verifica di competenza dello Stato – tra i quali vi sono i progetti di modifica di opere esistenti – , in quanto per essi il legislatore ha scelto di non creare uno specifico allegato . Viceversa, per i progetti di competenza regionale sottoposti a verifica, il riferimento ai progetti di modifica è contenuto in una specifica categoria progettuale dell'allegato IV (cfr. punto n. 8, lettera t), ed è quindi già compreso nella seconda parte della lettera b) del medesimo articolo e comma del d.lgs. 152/2006.

Con l'occasione, al fine di conservare coerenza con quanto scritto all'art. 6, comma 7, lettera b) (a suo tempo, infatti, il legislatore aveva scelto per le modifiche di progetti di competenza dello Stato di non limitarne la sottoposizione a verifica in quanto relative comunque ad opere in allegato II ritenute comunque rilevanti) si propone di rendere più intelligibile il testo della lettera b) sostituendolo con quanto sopra proposto, coerentemente con quanto già disposto all'art. 6, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

All'articolo 2, comma 18, lettera d), sono aggiunte al termine le parole: **“e sono sopresse le parole: “o non costituisce modifica sostanziale” ”.**

Motivazione: la definizione di “modifica sostanziale” comporta la presenza o meno di effetti negativi e significativi sull'ambiente, già richiamata nella prima parte del comma.



All'articolo 2, comma 18, lettera e), la parola: "**possibili**" è soppressa e, al termine, sono aggiunte le parole: "**e sono sopresse le parole: "o costituisce modifica sostanziale"**".

Motivazione: la definizione di "modifica sostanziale" comporta la presenza o meno di effetti negativi e significativi sull'ambiente, già richiamata nella prima parte del comma.

Inserire un comma che preveda la seguente modifica al Dlgs 152/06: All'art. 21, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva".

All'art. 2, comma 20, lettera c), il testo del comma 4 è sostituito dal seguente: **"4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione ed il pagamento del contributo eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, la documentazione presentata viene restituita al proponente e l'istanza si intende non presentata."**

Motivazione: la disposizione introdotta in merito al pagamento del "contributo" si riferisce "di norma" ai procedimenti di competenza dello Stato; per le autorità competenti regionali e provinciali è, quindi, necessario l'emendamento proposto per mantenere coerenza con quanto disposto dall'art. 33, comma 2, in merito alla facoltà di Regioni e province autonome di disporre autonomamente in merito alla riscossione di eventuali oneri istruttori. Per quanto riguarda le altre modifiche proposte, oltre a correggere l'errore materiale inerente i termini, esse consentono di semplificare gli adempimenti a carico dell'autorità competente, qualora la documentazione presentata non necessiti di modifiche formali e possa, quindi, essere conservata agli atti in attesa della documentazione integrativa richiesta. La consegna di tutta la documentazione presentata al proponente avverrà, conseguentemente, unicamente nel caso di non perfezionamento della documentazione entro i termini stabiliti.

All'art. 2, comma 21, prima della lettera a), è inserita la seguente lettera:

"a01) "Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241".

All'art. 2, comma 21, lettera c), le parole: "**tutta la documentazione istruttoria, ivi comprese**", sono sostituite dalle parole: "**, la documentazione presentata,**"; le parole: "**deve essere pubblicata**" sono sostituite dalle parole: "**devono essere pubblicati**" e, al termine, sono aggiunte le parole: "**, fino all'emanazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale**".

Motivazione: l'emendamento è proposto al fine di concentrare attenzione e risorse per la messa a disposizione on-line, unicamente sui documenti rilevanti per il pubblico.

All'art. 2, comma 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente: **a) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1. A seguito di integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, le Regioni interessate procedono all'eventuale revisione dei pareri resi, entro sessanta giorni dal deposito delle integrazioni"**.

All'art. 2, comma 22, lettera b) è sostituita dalla seguente: **"b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i**



soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, le Amministrazioni di cui al presente articolo procedono all'eventuale revisione dei pareri resi, entro sessanta giorni dal deposito delle integrazioni”.

All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, al termine del comma 3, sono aggiunte le parole: “È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione in caso di impianti soggetti al titolo III della parte seconda del presente decreto.”.

Motivazione: per coerenza con quanto disposto all'art. 10 del d.lgs. 152/2006, inerente “Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti”, laddove si richiede l'unicità della consultazione del pubblico per le procedure di VIA e di AIA.

All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-ter, sostituire il comma 4 con il seguente: “4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata”.

All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, sostituire il comma 8 con il seguente: “8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa”.

All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-decies, comma 6, dopo le parole: “autorità competente”, sono inserite le parole: “ed al gestore”.

Motivazione: le ispezioni programmate ed oggetto di tariffa in base al d.m. 24 aprile 2008 sono configurabili come un servizio che la Pubblica Amministrazione effettua per verificare la conformità dell'azione del gestore alle condizioni definite dall'AIA. La trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione richiede quindi che chi usufruisce del servizio sia informato degli esiti dello stesso

All'art. 2, comma 26, alla lettera b), il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'art. 25, comma 2.”.

Motivazione: la disposizione introdotta con l'emendamento ministeriale non è necessaria con riferimento a quanto disposto dal comma 1 (infatti, le autorità competenti, per il ruolo che rivestono, hanno già ricevuto dal proponente la documentazione e, poiché il comma 1 dispone che effettuino le procedure d'intesa tra loro, non hanno necessità che vengano definiti ulteriori termini procedurali). Non si ritiene, inoltre, corretto il riferimento diretto ai pareri di cui all'art. 25, comma 2, perché inerenti unicamente procedimenti di VIA di competenza dello Stato, ed al successivo comma 3, perché inerente i procedimenti da coordinare, mentre si condivide l'opportunità di disposizioni inerenti la

consegna degli elaborati ed i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati.

All'art. 2, dopo il nuovo comma 35 (aggiunto dall'emendamento n. 70), è aggiunto il seguente comma: **"36. All'allegato IV della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera z.b), le parole: "10 t/giorno", sono sostituite dalle parole: "50 t/giorno".**

Motivazione: incentivare, con l'innalzamento della soglia, le operazioni di recupero dei rifiuti; infatti la quasi totalità degli impianti esistenti in commercio, al di là del loro utilizzo, superano come capacità complessiva la soglia individuata.

Emendamenti concordati alle Parti Quinta del d.lgs. 152/2006

PREMESSA

Si rileva che lo Schema di decreto legislativo in oggetto, per quanto attiene alla Parte V in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera è, in linea di massima, condivisibile in quanto tende a superare i principali rilievi che le Regioni avevano sottolineato, fin dal dicembre 2005, durante l'iter di approvazione del decreto delegato. In particolare, vengono rimossi dal vigente testo della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 gli impedimenti che l'attuale impostazione pone ad un efficace espletamento delle competenze regionali pianificatorie e programmatiche in materia e vengono modificate alcune definizioni fondamentali per una corretta applicazione delle norme comunitarie a vantaggio della chiarezza e dell'efficacia dell'azione autorizzativa e, conseguentemente, della tutela ambientale.

All'articolo 3, comma 1 (relativo a modifiche all'art. 267 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a bis):

"a bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto; per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo ai fini della costruzione e dell'esercizio."

Si richiede conferma relativamente all'interpretazione del nuovo comma 4 dell'art. 267 del d.lgs. 152/2006 e specificatamente se:

- a. i certificati verdi cui fa riferimento il primo periodo del comma 4 sono quelli già acquisiti;
- b. il secondo periodo del comma 4 si riferisce, invece, a tutti i certificati verdi, anche quelli futuri

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), lettera b) sostituire la parola "solventi" con la parola "COV"

Motivazione: correzione errore materiale

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera g) inserire la seguente lettera g bis):

"g bis) dopo la lettera m) inserire la seguente lettera m bis):

"m bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per le attività di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 di tale articolo;"

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera o) inserire la seguente lettera o bis):

“o bis) alla lettera ee) le parole “dell'impianto in condizioni di regime” sono sostituite dalle parole “dell'attività cui l'impianto è destinato;””

Motivazione: evitare confusione con la messa a regime di cui all'art. 269

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti lettere:

“q) alla lettera oo) dopo la parola “utilizzato” inserire le parole “in uno stabilimento”

r) alla lettera pp) le parole “a ciclo continuo” sono sostituite dalle parole “su tutto l'arco della settimana”

s) la lettera ss) è soppressa”

Motivazione: chiarire che il consumo di cui alla lettera oo) è di stabilimento; evitare equivoci nella definizione di cui alla lettera pp); la l. 239/2004 non parla di raffinerie

All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), lettera e) sostituire le parole “atte a” con le parole “di progetto tali da”

Motivazione: chiarire il tipo di portata che si può stabilire in autorizzazione

All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), lettera f) riformulare il secondo periodo del nuovo comma 5 come segue: **“Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 275, comma 2, non può stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale”.**

All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i) al comma 8, i periodi “Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo.” sono sostituiti dai seguenti: “Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.”, le parole “di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.” sono sostituite dalle parole “di provvedere successivamente.”, e i periodi “Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11” sono sostituiti dai seguenti: “E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di dieci anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione delle modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.”;

Motivazione: correzione errore materiale; eliminazione della definizione trasferita all'art. 268, comma 1, lettera m bis); correzione del periodo di validità dell'autorizzazione e previsione tra i contenuti del decreto anche dei criteri di qualificazione delle modifiche sostanziali

Eliminare l'ultimo periodo dell'articolo 270 comma 1 e modificare i seguenti articoli:
art. 269, comma 2, lett. a):

“a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e

art. 269, comma 4, lett. b):

b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;

All'articolo 3, comma 4 (relativo a modifiche all'art. 270 del d.lgs. 152/2006), lettera e) il nuovo comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Ove opportuno, l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b).”

All'articolo 3, comma 5 (relativo a modifiche all'art. 271 del d.lgs. 152/2006), lettera b) nel nuovo comma 5 sostituire le parole “previsti dagli Allegati I e V” con le seguenti “previsti dagli Allegati I, II, III e V” e nel nuovo comma 7 sostituire le parole “contenuti negli Allegati I e V” con le seguenti “contenuti negli Allegati I, II, III e V”

Motivazione: anche gli Allegati II e III costituiscono requisito minimo

All'articolo 3, comma 5 (relativo a modifiche all'art. 271 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera d) inserire la seguente lettera d bis):

“d bis) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 ed agli impianti e alle attività di cui all'articolo 275.””

Motivazione: evitare interpretazioni equivocate

All'articolo 3, comma 5 (relativo a modifiche all'art. 271 del d.lgs. 152/2006), lettera e) nel nuovo comma 17 il penultimo periodo con il seguente: **“Nel periodo di vigenza delle autorizzazioni**

rilasciate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, i controlli, da parte dell'autorità o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lett. p), e l'accertamento del superamento dei valori limite di emissione sono effettuati sulla base dei metodi specificamente indicati nell'autorizzazione o, se l'autorizzazione non indica specificamente i metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati. I successivi commi 18, 19 e 20, fatta salva l'immediata applicazione degli obblighi di comunicazione relativi ai controlli di competenza del gestore, si applicano a decorrere dal rilascio o dal primo rinnovo dell'autorizzazione effettuati successivamente all'entrata in vigore di tale decreto.”

All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), lettera a) nel primo periodo del nuovo comma 1 dopo le parole “Non sono sottoposti ad autorizzazione” inserire le parole “di cui al presente titolo”; nel quinto periodo sostituire le parole “previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato IX” con le seguenti “previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X” e sostituire le parole “nella parte II dell'Allegato I” con le seguenti “nella parte III dell'Allegato I”; il sesto periodo del nuovo comma 1 è sostituito dal seguente “Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi.”

Aggiungere inoltre il seguente periodo:

“Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti”.

Motivazione: escludere gli impianti ed attività in parola solo dalla autorizzazione di cui alla Parte V in quanto i medesimi impianti debbono essere autorizzati in AIA o altre autorizzazioni diverse da quella del Titolo 1 della Parte V; correzione errori materiali

All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) al comma 2 le parole “categorie di impianti” sono sostituite dalle parole “categorie di stabilimenti”, le parole “singola categoria di impianti” sono sostituite dalle parole “singola categoria”, dopo le parole “le prescrizioni,” sono inserite le seguenti “anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati,”, le parole “all'articolo 271, commi 6 e 8” sono sostituite dalle parole “all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate.”, le parole “entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto” sono sostituite dalle parole “entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.”, le parole “gestori degli impianti” sono sostituite dalle parole “gestori degli stabilimenti”, dopo le parole “la propria adesione all'autorità competente”, sono inserite le parole “o ad altra autorità da questa delegata”, le parole “è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta,” sono sostituite dalle seguenti “è fatto salvo il potere dell'autorità competente di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'obbligatoria adesione alle quali comporta,” e dopo le parole “la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.” inserire “Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.”.

All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), lettera c) nel nuovo comma 3 **sostituire le parole "ogni cinque anni" con le parole "almeno ogni dieci anni"**.

All'articolo 3, comma 6 (relativo a modifiche all'art. 272 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera d) inserire la seguente lettera d bis):

"d bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4 bis:

"4 bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni."

All'articolo 3, comma 7 (relativo a modifiche all'art. 273 del d.lgs. 152/2006), lettera b) **sopprimere l'ultimo periodo del nuovo comma 9.**

All'articolo 3, comma 7 (relativo a modifiche all'art. 273 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera c) inserire la seguente lettera d):

"d) al comma 15, la lettera l) è soppressa e, dopo il comma 15 è inserito il seguente comma 16:

"16. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle turbine a gas autorizzate successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. Alle turbine a gas autorizzate precedentemente si applicano esclusivamente le disposizioni alle stesse riferite dall'Allegato II alla parte quinta del presente decreto in materia di monitoraggio e controllo delle emissioni, nonché di anomalie e guasti degli impianti di abbattimento".

All'articolo 3, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7 bis:

"7 bis. All'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:

"7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a gas autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.""

Motivazione: riportare il campo di applicazione dell'articolo a quanto previsto dalla direttiva 2001/80/CE (articolo 2, lettera j))

All'articolo 3, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 275 del d.lgs. 152/2006), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 2, la parola "luogo" è sostituita dalla parola "stabilimento", dopo le parole "si applicano," sono inserite le parole "secondo le modalità di cui al comma 7," e nel terzo periodo, la parola "autorizzato" è soppressa;"

Motivazione: correzione errore materiale e richiamo al comma 7 che indica le modalità di intervento per il rispetto dei valori limite

All'articolo 3, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 275 del d.lgs. 152/2006), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al comma 4, le parole "domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. Si applica, a tal fine, l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4." sono sostituite dalle seguenti "domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformità all'articolo 269 e a quanto previsto nel presente articolo e nell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3" e le parole "gestore delle attività" sono sostituite dalle seguenti "gestore dello stabilimento in cui sono esercitate delle attività";"

Motivazione: la parte I dell'Allegato III non è sufficiente a definire i contenuti della domanda di autorizzazione

All'articolo 3, comma 8 (relativo a modifiche all'art. 275 del d.lgs. 152/2006), la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) al comma 20 le parole “I gestori degli impianti a ciclo chiuso” sono sostituite dalle parole “I gestori degli stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso” e le parole “l’adesione alle quali comporta,” sono sostituite dalle seguenti “l’obbligatoria adesione alle quali comporta,”.”

Motivazione: correzione errore materiale (dimenticanza dell’obbligatorietà di adesione all’AVG già prevista nell’art. 281, c. 4)

All'articolo 3, il comma 9 (relativo a modifiche all'art. 276 del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente: “9. All'articolo 276 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “comma 16” sono sostituite dalle parole “comma 10”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“6. Gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di cui al comma 1, lettera b), sono soggetti, ove producano emissioni in atmosfera, all’autorizzazione di cui all’articolo 269.”.”

Motivazione: nell’Allegato VII Parte II punto 2.2 dell’Appendice è prevista per tali impianti una autorizzazione di cui al Titolo I ma nell’articolato non pare chiara tale previsione

All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), nella lettera a) aggiungere infine “e le parole “provvedere ai sensi dello stesso articolo” sono sostituite dalle seguenti “provvedere ai sensi dell’articolo 269”

Motivazione: correzione errore materiale

All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a bis):

“a bis) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“a) tra la data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto ed il 31 dicembre 2011, per stabilimenti anteriori al 1988;

b) tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013, per stabilimenti anteriori al 2006 che sono stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;

c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che sono stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.”.”

Motivazione: aggiornamento dei termini di presentazione della domanda in via ordinaria perché la prima scadenza (31.12.2010) è troppo vicina alla pubblicazione del correttivo e, soprattutto diventa precedente al termine di emanazione delle AVG “obbligatorie” di cui al 272, c. 2 e 3 e al 281, c. 4 (ora proposto al 29 aprile 2011); le altre scadenze, in compenso, sono molto dilazionate (arrivano fino al 2018) facendo diventare conveniente usare la procedura lunga anziché l’AVG se non altro per posticipare oltre il 2018 eventuali adeguamenti alla “nuova” migliore tecnica disponibile.

All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), lettera b) nel nuovo comma 3 sostituire le parole “entro il 31 dicembre 2011” con le parole “entro il 1° settembre 2013”, sostituire le parole “entro il 31 dicembre 2010” con le parole “entro il 31 luglio 2012”, sostituire le parole “provvedere ai sensi dello stesso articolo” con le seguenti “provvedere ai sensi dell’articolo 269” e sostituire le parole “in esercizio all’entrata della data di entrata in vigore” con le seguenti “in esercizio alla data di entrata in vigore”

Motivazione: correzione errori materiali ed aggiornamento dei termini di adeguamento e di presentazione della domanda in linea con le proroghe di due anni recentemente approvate con la legge n. 25/2010. Si propone per la presentazione della domanda il termine del 31 luglio 2012 perché, a differenza del 29 ottobre 2012 di cui alla l. 25/2010, permette anche di rilasciare l’autorizzazione ordinaria (entro 8-10 mesi dalla domanda nella nuova versione dell’art. 281, c. 3) in tempo utile per eseguire l’adeguamento entro il 1° settembre 2013. Si propone per l’adeguamento il termine del 1° settembre 2013 perché il termine del 29 aprile 2013 di cui alla l. 25/2010, oltre ad essere incompatibile con gli 8-10 mesi di cui sopra, per gli impianti termici civili che spengono il 15 aprile, significherebbe comunque lavori di adeguamento eseguiti nella primavera-estate 2013 e finiti al 1° settembre 2013;

anche per altri impianti ad utilizzo stagionale, quali gli essiccatori di cereali o simili, significherebbe essere adeguati in tempo utile per l'inizio della nuova stagione di lavoro che avviene, appunto, a settembre-ottobre.

All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), lettera b) nel nuovo comma 4 sostituire le parole "entro quindici mesi da tale data" con le parole "entro cinque anni da tale data"

Motivazione: allineamento dei termini di adozione di questa AVG a quelli previsti nell'art. 272, c. 2 e 3.

All'articolo 3, comma 13 (relativo a modifiche all'art. 281 del d.lgs. 152/2006), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) sostituire il comma 5 con il seguente:

"All'integrazione e alla modifica degli allegati alla parte quinta del presente decreto provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'adozione di tali atti si procede altresì di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, relativamente alle emissioni provenienti da attività agricole, e di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, relativamente alla modifica degli allegati VII e VIII alla parte quinta del presente decreto. I decreti sono adottati sulla base dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, e, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati, sulla base dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. L'Allegato I e l'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del decreto medesimo".

All'articolo 3, il comma 15 (relativo a modifiche all'art. 283 del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

"15. All'articolo 283, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalle seguente :

"b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da: un focolare ed eventualmente da uno scambiatore di calore;"

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;"

b bis) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;"

c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale;"

d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) installatore: il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;"

Motivazione: aggiornamento e armonizzazione con disposizioni e adempimenti della normativa in materia energetica e precisazioni per una migliore comprensione del campo di applicazione

All'articolo 3, dopo il comma 15 è inserito il seguente comma 15 bis:

"15 bis. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente :

“Articolo 284
(Installazione o modifica.)

1. Nel corso delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità, messo a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorità che riceve la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare tale atto all'autorità competente. In occasione della dichiarazione di conformità, l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286, affinché tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al soggetto committente, il quale li mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

2. Per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 deve essere integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni dalla redazione.”

Motivazione: aggiornamento e armonizzazione con disposizioni e adempimenti della normativa in materia energetica

All'articolo 3, comma 17 (relativo a modifiche all'art. 286 del d.lgs. 152/2006), le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) al comma 2, dopo le parole “i documenti” sono inserite le parole “e le dichiarazioni” e le parole “previste dalla denuncia di cui all'articolo 284.” sono sostituite dalle seguenti “previste dal libretto di centrale.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente :

“4. A decorrere dal 29 ottobre 2006, l'installatore, contestualmente all'installazione o alla modifica dell'impianto, verifica il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente articolo. La documentazione relativa a tale verifica è messa a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che la allega al libretto di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tale verifica non è richiesta nei casi previsti dalla parte III, sezione 1, dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto.”

Motivazione: correzione conseguente alla nuova formulazione dell'art. 284 e correzioni errori materiali

All'articolo 3, comma 18 (relativo a modifiche all'art. 287 del d.lgs. 152/2006), si propone di apportare i seguenti emendamenti:

- **lettera a)** sostituire le parole “autorità individuata dalla legge regionale” con le parole “autorità individuata dalla Regione”, sostituire le parole “autorità indicata dalla legge regionale” con le parole “autorità indicata dalla Regione”;
- **sopprimere la lettera b);**
- **lettera d)** sostituire le parole “leggi regionali” con le parole “disposizioni regionali”.

L'art. 287, comma 4 è riformulato come di seguito:

“4. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente ove previsto dalle disposizioni regionali, il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al comma 1”.

All'articolo 3, il comma 19 (relativo a modifiche all'art. 288 del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

“19. All'articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l'installatore che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.”

b) al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) l'installatore, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 1;

b) il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, nei casi soggetti all'articolo 284, comma 2.”;

c) al comma 3, le parole “nella denuncia” sono sostituite dalle parole “nell'atto”;

d) al comma 5, le parole “di cui all'articolo 286” sono sostituite dalle parole “di cui all'articolo 286 o quanto disposto dall'articolo 293”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'articolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità indicata dalla legge regionale.”;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall'autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi dell'allegato L al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”.

Motivazione: correzione conseguente alla nuova formulazione dell'art. 284 e correzioni errori materiali

All'articolo 3, il comma 20 (relativo a modifiche all'art. 290 del d.lgs. 152/2006) è modificato come segue:

“All'art. 290 del d.lgs. 152/2006 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

“4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto. Nella certificazione si attesta l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o

certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore”.

All'articolo 3, comma 21 (relativo a modifiche all'art. 293 del d.lgs. 152/2006), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dopo le parole “articolo 295” è inserito il seguente ultimo periodo “Resta fermo il potere delle regioni, delle province autonome o di altre autorità di introdurre ulteriori limiti o divieti in materia di combustibili, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria.””

Motivazione: si ritiene più chiara la formulazione proposta

All'articolo 3, il comma 25 (relativo a modifiche all'allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006) è sostituito dal seguente:

“25. Al paragrafo 3 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “200 mg/Nm³” sono sostituite dalle parole “2000 mg/Nm³” e al punto 2.3 della sezione 2 della parte IV del medesimo allegato le parole “3500 mg/Nm³” sono sostituite dalle parole “350 mg/Nm³”.”

Motivazione: correzione errore materiale

All'articolo 3, dopo il comma 26, è inserito il seguente comma:

“26 bis. All'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni :

a) nella parte II, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Apparecchi indicatori.

5.1. Allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari, gli impianti termici devono essere dotati di due apparecchi misuratori delle pressioni relative (riferite a quella atmosferica) che regnano rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialità superiore ad 1,16 MW.

5.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialità superiore a 5,8 MW, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto termico.

5.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati.”

b) nella parte III, sezione 1, paragrafo 2, dopo le parole “286, comma 2,” sono inserite le seguenti “ e le verifiche di cui all'articolo 286, comma 4,”.”

Motivazione: il vigente paragrafo 5 della parte II non è coerente con quanto richiesto nell'art. 294, c. 3 e la modifica della parte III è conseguente alla nuova formulazione dell'art. 286, c. 4

All'articolo 3, comma 27 (relativo a modifiche all'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006), lettera d), nel nuovo punto 2.2, lettere d) ed e) le parole “di ciascun singolo impianto” sono sostituite con la parola “complessiva” e la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) nella parte II, sezione 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Condizioni di utilizzo

3.1 L'utilizzo del biogas è consentito nel medesimo comprensorio in cui tale biogas è prodotto.

3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui è richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3.

3.3 Se la potenza termica nominale complessiva é superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi).”;

Aggiungere, inoltre le seguenti lettere:

“g) nella parte I, sezione 1, paragrafo 7, la parola “complessiva” è soppressa;

h) nella parte I, sezione 1, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

“9. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui più impianti sono considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto.”

i) nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di zolfo indicati con “1” “3” e “4” con i seguenti: “1,0” “3,0” e “4,0”.”

Motivazione: la necessità di monitorare in continuo le emissioni è correlata alla potenza complessiva e non a quella del singolo impianto; occorrono inoltre analoghe prescrizioni per gli impianti a biogas; nel paragrafo 7 si vuole indicare la potenza termica minima necessaria per una buona combustione dei combustibili citati che necessitano di una camera di combustione di una certa dimensione;

All’articolo 3, il comma 29 è sostituito dal seguente:

“29. Gli impianti termici civili che, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. Il titolare dell’autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall’articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all’adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell’autorizzazione è equiparato all’installatore ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 288”.

All’articolo 3, comma 30, le parole “del presente decreto” sono sostituite dalle parole “del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

Motivazione: correzione errore materiale

All’articolo 3, dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti commi:

“31. Le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell’entrata in vigore del presente decreto continuano a valere fino alla prima modifica dell’impianto che richieda la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Per i fatti commessi durante questo periodo transitorio, le sanzioni previste dall’articolo 288, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006 continuano ad applicarsi nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

32. Le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale prevista dall’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.

33. Per i fatti commessi fino all’entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le sanzioni previste dall’articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente prima di tale data.”

- ALLEGATI -

Sostituire la lettera a) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale e smerigliature, con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.

Sostituire la lettera z) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per

allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 150
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 250
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 250
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 250
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 800
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 350
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 1200
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 6000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 12000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 12000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 200
Struzzi	Meno di 100

Nella lettera bb) della Parte I del nuovo Allegato IV sostituire le parole "allegato IX" con le parole "allegato X"

Sostituire la lettera ee) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

Sostituire la lettera ff) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.

Sostituire la lettera kk) della Parte I del nuovo Allegato IV con la seguente

kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.

Sostituire la lettera f) della Parte II del nuovo Allegato IV con la seguente

f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

Sostituire la lettera ll) della Parte II del nuovo Allegato IV con la seguente

ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW

Sostituire la lettera nn) della Parte II del nuovo Allegato IV con la seguente

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 150 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 250 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 250 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 250 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 800 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 350 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 1200 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Altro pollame	Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 6000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 12000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 12000 a 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 200 a 500
Struzzi	Da 100 a 1.500

Aggiungere nell'elenco della Parte II del nuovo Allegato IV le seguenti voci:

- oo) Essiccazione di cereali e semi con capacità di produzione non superiore a 300 tonnellate al giorno.
- pp) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.

20

Infine, si segnalano una serie di **proposte emendative non condizionanti l'espressione del parere nonché "errori materiali"**, la cui correzione è necessaria per garantire coerenza interna alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 risultante dalle modifiche ed integrazioni proposte e univocità di interpretazione.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI NON CONDIZIONANTI IL PARERE

16. All'art. 2, comma 4, lettera b), dopo le parole: "è sostituita dalla parola "Ministero"", sono aggiunte le parole: "; le parole: "Il provvedimento di via", sono sostituite dalle parole: "I provvedimenti di verifica di assoggettabilità, il provvedimento di VIA"; dopo le parole: "attività istruttoria", sono inserite le parole: ", sentite le Regioni e le Province autonome interessate dalla localizzazione del piano, programma, progetto o dagli impatti ambientali da essi derivanti."" e, dopo le parole: "alimentari e forestali", sono aggiunte le parole: "nonché sentite le Regioni e le Province autonome interessate dalla localizzazione dell'impianto o dagli impatti ambientali".

Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da "sentire", almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.

21. All'art. 2, comma 10, lettera a), dopo le parole: "commi 3 e 3-bis", sopprimere le parole "e le parole "su supporto cartaceo ed informatico" sono sostituite dalle parole "su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,"".

Motivazione: appare utile prevedere anche la copia cartacea, sia al fine di facilitare la consultazione di parti tecniche difficilmente riproducibili, sia al fine di garantire la conservazione dei documenti.

23. All'articolo 2, comma 10, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera c): "c) dopo il comma 2 inserire il seguente nuovo comma: "2-bis. In sede statale il documento preliminare in ogni caso è contestualmente messo a disposizione delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione."".

Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da "sentire", almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.

24. All'articolo 2, comma 10, dopo la nuova lettera c) (di cui al precedente emendamento n. 23), inserire la seguente lettera d): "d) al comma 4, sono aggiunte al termine le parole: "In sede statale l'autorità competente acquisisce i pareri delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione."".


Motivazione: conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da "sentire", almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.

28. All'art. 2, comma 16, dopo le parole: "è effettuato", sono inserite le parole: "a cura".

Motivazione : la modifica individua la responsabilità dell'effettuazione del monitoraggio senza obbligare ad una effettuazione "in house".

29. All'art. 2, comma 18, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al comma 1, sono soppresse le parole: "e una loro copia conforme" e dopo le parole: "su idoneo supporto", sono aggiunte le parole: ", unitamente a copie in formato cartaceo ai fini della consultazione";".

Motivazione: la modifica introdotta dalla lettera a) dello Schema di decreto prevedrebbe, infatti, la trasmissione da parte del proponente di elaborati unicamente in "formato elettronico", escludendo le copie in formato cartaceo necessarie per garantire la più ampia partecipazione del pubblico interessato.



31. All'articolo 2, comma 18, lettera c), dopo le parole: **“significativi sull'ambiente.”**, sono inserite le parole: **“Nel caso di progetti di competenza statale, l'autorità competente acquisisce i pareri delle Regioni e Province autonome il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.”**.

Motivazione: al fine di conseguire livelli di informazione più completi e dettagliati, tramite una leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica, integrare le amministrazione da “sentire”, almeno con le Regioni e Province autonome territorialmente interessate in tutti i procedimenti di competenza statale.

36. All'art. 2, comma 20, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera: **“a01) al comma 1, le parole: “della presentazione”, sono sostituite con le parole: “di pubblicazione della notizia a mezzo stampa di cui all'art. 24, comma 1,”;**”.

Motivazione: Si ritiene necessario assicurare certezza ed uniformità dei termini del procedimento. Stabilendo un termine procedurale certo per tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi i cittadini

37. All'art. 2, comma 20, è **soppressa la lettera b).**

Motivazione: l'art. 23, comma 3 del d.lgs. 152/2006 dispone, infatti, il deposito della documentazione su supporto cartaceo, oltre che su supporto informatico, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione del pubblico nella fase di consultazione di cui al successivo art. 24; si evidenzia, inoltre, come la documentazione in formato cartaceo sia tuttora insostituibile per l'istruttoria interdisciplinare e per il dibattito in sede di conferenza di servizi.

40. All'art. 2, comma 21, lettera a), dopo le parole: **“non può superare”** e dopo le parole: **“di ulteriori”**, le parole: **“quarantacinque giorni”**, sono sostituite dalle parole: **“sessanta giorni”**.

Motivazione: La modifica è proposta al fine di tenere conto di casi di particolare complessità che richiedono tempi maggiori per la elaborazione delle integrazioni richieste

44. All'art. 2, comma 22, lettera c), al comma 3-bis, sono aggiunte al termine le seguenti parole: **“In casi eccezionali, qualora disposizioni di legge o regolamento prevedano per singoli atti autorizzatori di cui al comma 3, termini non compatibili con quelli di cui al medesimo comma, la conferenza di servizi prevede modalità e tempi per il loro rilascio e per il coordinamento delle procedure anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 della legge 241/1990.”**.

Motivazione: la dizione del comma 3-bis proposta nello schema di decreto, letta in combinato disposto con l'art. 26, comma 4 del d.lgs. 152/2006, imporrebbe infatti il rilascio da parte dell'autorità competente di un provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che sostituisce o coordina tutte gli atti autorizzativi ambientali anche qualora i termini espressamente previsti per il loro rilascio da disposizioni di legge o regolamento non fossero compatibili con quelli previsti per il procedimento di VIA. In tali casi eccezionali, non inerenti patologie del procedimento ma legislativamente previsti, l'emendamento proposto consente il coordinamento anche oltre i termini previsti per l'espressione del provvedimento finale di VIA secondo modalità stabilite caso per caso dalla stessa conferenza di servizi, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'art. 29 della legge 241/1990.

45. All'art. 2, comma 23, lettera a), sono aggiunte al termine le parole: **“e le parole: “alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1”, sono sostituite dalle parole: “alla data di pubblicazione della notizia a mezzo stampa di cui all'art. 24, comma 1”;**”.

Motivazione: necessità di coordinamento del testo con riferimento alla data di avvenuta pubblicazione della notizia a mezzo stampa.

46. All'art. 2, comma 23, lettera d), dopo le parole: **“non può superare i”** e dopo le parole: **“di ulteriori”**, le parole: **“quarantacinque giorni”**, sono sostituite dalle parole: **“sessanta giorni”**.

Motivazione: l'emendamento, che ha l'effetto di lasciare immutato il termine massimo previsto nel testo vigente del d. lgs. 152/2006, è volto a stabilire un termine massimo che consenta una effettiva

integrazione del progetto e dello SIA, possibilità che rischia di essere vanificata dalla eccessiva riduzione del termine massimo.

47. All'art. 2, comma 24, lettera b), con riferimento al testo del nuovo comma 1-bis, sono soppresse le parole: **“Nei casi di maggiore gravità, può essere ordinata la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.”**.

Motivazione: la disposizione della “sospensione dei lavori”, già prevista all’art. 29, comma 4 del d.lgs. 152/2006 per violazioni delle prescrizioni impartite o difformità sostanziali e tenuto conto del principio di proporzionalità, non si ritiene applicabile nel caso in esame per violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento.

49. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, **il comma 6 è soppresso.**

Motivazione: carattere eccessivamente regolamentare della disposizione e, inoltre, contrasto evidente con le finalità concertative dell’istituto della Conferenza di servizi durante la quale i partecipanti sono anche chiamati a confrontarsi per coordinare i contenuti delle rispettive determinazioni.

50. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, comma 8, le parole: **“non superiore”**, sono sostituite dalle parole: **“non inferiore”**.

Motivazione: conformemente a quanto previsto al previgente art. 5, comma 13 del d.lgs. 59/2005, si ritiene opportuno e, a volte, anche necessario – e comunque a favore del proponente –, concedere un termine massimo non inferiore a 30 giorni per l’elaborazione e presentazione di integrazioni da parte del proponente.

52. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-decies, sono aggiunti, al termine, i seguenti nuovi commi dal n. 12 al n. 15:

“12. Gli accertamenti di cui al comma 3, consistono in:

- a) verifica documentale delle relazioni periodiche e occasionali trasmesse dai gestori, secondo quanto indicato nell’autorizzazione;**
- b) sopralluoghi presso l’impianto.**

I sopralluoghi presso l’impianto sono effettuati con la frequenza indicata nell’autorizzazione, e programmati annualmente dall’Autorità Competente che ne dà informazione ai gestori al fine del pagamento della tariffa di cui al Decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59). L’avvio del sopralluogo di cui alla lettera b) viene comunicato da ISPRA o dalle ARPA al Gestore dell’impianto, con almeno 7 giorni di anticipo e con l’indicazione del personale che accederà all’impianto. Il Gestore individua il preposto alla vigilanza ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori che prendono parte al sopralluogo.

13. Nell’espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale di ISPRA e dell’ARPA, per l’esercizio delle attività di cui ai commi 3 e 4, può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è individuato dai rispettivi enti come personale ispettivo ed è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ente di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto dal gestore per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

14. Al termine di ciascuno degli accertamenti di cui al comma 12 viene redatta una relazione che ne attesta gli esiti. Nel caso in cui le verifiche previste al comma 12, lettera a), evidenzino il possibile mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 29-sexies, ISPRA o l’ARPA procedono ad ulteriore accertamento delle violazioni con il gestore.

15. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto e l’Autorità Competente con proprio atto, emanano un regolamento per l’effettuazione delle verifiche e per l’accertamento, notifica e applicazione delle sanzioni.”

Motivazione: l’art. 11 del decreto legislativo n. 59 del 2005, oggi integrato nel nuovo testo unico all’art. 29-decies, è rimasto a lungo una previsione senza applicazione pratica, per i ritardi nei rilasci delle AIA. L’esperienza condotta da ISPRA e dalle ARPA nei controlli degli impianti sia di competenza statale che di competenza regionale ha evidenziato l’esigenza di meglio definire la natura delle attività

previste al comma 3 e di dettagliarne sommariamente le procedure. Questa integrazione consentirà anche di acquisire migliori informazioni ai fini della revisione del decreto che stabilisce le modalità contabili e le tariffe a carico del gestore per l'espletamento delle attività di cui al comma 3.

53. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quattordicesimo, il comma 2 è sostituito dal seguente: **"2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 nei confronti di colui che recidivo e pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente ovvero di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente determinando rilevanti danni ambientali."** e, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3-bis: **"3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente."**

Motivazione: il testo proposto nello schema di decreto, conformemente al previgente art. 14 del d.lgs. 59/2005, in merito alle sanzioni per violazioni del corpo prescrittivo o per esercizio in assenza di autorizzazione è fortemente incentrato su sanzioni di natura penale. L'emendamento proposto intende stabilire una maggiore gradualità nel passaggio da semplici sanzioni amministrative a sanzioni di natura penale.

55. All'art. 2, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente comma: **"34. All'allegato III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera c-bis), le parole: "con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali", sono sostituite dalle parole: "localizzati nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del d.lgs. 42/2004"."**

Motivazione: inserimento del riferimento legislativo per motivi di chiarezza ed univocità di interpretazione.

57. All'art. 4, inserire i seguenti nuovi commi:

"5. Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore.

6. Le Procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento."

Motivazione: previsione di un periodo transitorio adeguato per il recepimento delle nuove disposizioni negli ordinamenti regionali e provinciali e gestione dei procedimenti in corso.

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), lettera m) dopo le parole "espressi come" inserire le parole "flusso di massa o come"

Motivazione: anche i valori di limite di emissione espressi come flusso di massa devono riferirsi alle condizioni di esercizio più gravose e alla quantità emessa nell'ora

All'articolo 3, comma 2 (relativo a modifiche all'art. 268 del d.lgs. 152/2006), dopo la lettera n) inserire la seguente lettera n bis):

"n bis) alla lettera aa), dopo la parola "ridurre" inserire le parole "in modo generale" e dopo la parola "emissioni" inserire le parole "e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso"

Motivazione: rendere la definizione maggiormente coerente con quella europea già utilizzata nel d.lgs. 59/2005 e, in origine, anche nel d.m. n. 44/2004

2. All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), lettera g) dopo le parole "di durata inferiore" inserire le parole "o qualora l'autorità competente disponga diversamente"

Motivazione: permettere l'adattamento della prescrizione a situazioni specifiche

3. All'articolo 3, comma 3 (relativo a modifiche all'art. 269 del d.lgs. 152/2006), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) al comma 7, le parole “quindici anni” sono sostituite dalle parole “dieci anni” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente “L’autorità competente può imporre il rinnovo dell’autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti dall’articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell’autorizzazione comporta il decorso di un periodo di dieci anni.”

Motivazione: prevedere un periodo di validità dell’autorizzazione meno sproporzionato rispetto alle esigenze di un processo di rinnovamento tecnologico degli impianti concretamente praticabile per conseguire l’adeguamento degli stessi a nuove esigenze ambientali dettate dalle politiche di sostenibilità nonché tentare un allineamento dei periodi di validità delle varie autorizzazioni ambientali specifiche (cfr. autorizzazione rifiuti)

4. All’articolo 3, comma 22 (relativo a modifiche all’art. 294 del d.lgs. 152/2006), le lettere b) c) sono sostituite dalle seguenti:

“b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di impianti di combustione per i quali l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera o l’autorizzazione integrata ambientale prescriva un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio e la relativa misurazione in continuo, quest’ultima tiene luogo della misurazione del medesimo prescritta al comma 1. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati nell’articolo 273, comma 15, anche di potenza termica nominale inferiore a 50MW.”;

“c) al comma 3, le parole “complessiva pari o superiore a 1,5 MW” sono sostituite dalle parole “nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW” ed è aggiunto infine il periodo “Tali impianti devono essere inoltre dotati, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile”.”

Motivazione: si può evitare il doppio misuratore del CO ma non le misurazioni e registrazioni degli altri parametri ai fini di ottimizzare il rendimento di combustione attraverso la regolazione automatica del rapporto aria – combustibile; è, inoltre, bene che anche gli impianti del Titolo II abbiano la regolazione automatica del rapporto aria - combustibile

5. Aggiungere nell’elenco della Parte I del nuovo Allegato IV le seguenti voci:

ll) Stoccaggio sabbia, ghiaia e materiali inerti (non rifiuti) ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.

mm) Produzione di bevande mediante fermentazione alcolica con utilizzo di materie prime inferiore a 40 tonnellate all’anno.

nn) Impianti di essiccazione di foraggio con un volume di fieno inferiore a 500 m³.

oo) Postazioni di ricarica delle batterie piombo-acido.

pp) Sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria) purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.

qq) Sale prova di motori di veicoli omologati e/o captazione di gas di scarico di veicoli omologati.

rr) Operazioni di manutenzione interna effettuate con macchinari dedicati a questo scopo, comprese le attività di saldatura occasionale/saltuaria, svolte nel reparto attrezzeria o manutenzione dello stabilimento.

CORREZIONE ERRORI MATERIALI

58. All’articolo 1, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera: “**a) i commi 1 e 2 sono soppressi**”.

Motivazione: la soppressione del comma 1 è necessaria per non duplicare analoga disposizione dell’art. 3-bis, comma 3, come modificata dall’art. 1, comma 3, lettera b) dello Schema di decreto in oggetto.

59. All'articolo 2, comma 2, lettera b) (con riferimento alla lettera a) *valutazione ambientale di piani e programmi*) dopo le parole: **“lo svolgimento di consultazioni,”**, le parole: **“la definizione”**, sono sostituite dalle parole: **“la valutazione”**.

Motivazione: correzione errore materiale.

60. All'articolo 2, comma 2, lettera b), (con riferimento alla lettera b) *valutazione ambientale dei progetti*) le parole: **“del raggiungimento”** sono sostituite dalle parole: **“dell'individuazione”**.

Motivazione: coerentemente con quanto proposto dallo stesso legislatore alla lettera precedente del medesimo comma 2, si ritiene che le “soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi”, piuttosto che “raggiunte”, in questa fase debbano essere “individuate”.

61. All'articolo 2, comma 2, lettera c), alla lettera i-octies), dopo le parole: **“punto di fuoriuscita delle emissioni”**, le parole: **“dell'impianto”** sono sostituite dalle parole: **“dall'impianto”**.

Motivazione: correzione errore materiale.

62. All'articolo 2, comma 2, lettera e), al punto n. 2) della lettera l-quater), la parola: **“scale”** è sostituita dalla parola: **“scala”**.

Motivazione: correzione errore materiale.

63. All'articolo 2, comma 4, lettera d), al comma 9, le parole: **“dai commi 4 e 7”** sono sostituite dalle parole: **“dai commi 2, 4 e 7”**.

Motivazione: correzione errore materiale (riferimento all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 152/2006 inerente i procedimenti di VAS di competenza delle Regioni e Province autonome).

64. All'art. 2, comma 21, lettera b), **il comma 9-ter è soppresso.**

Motivazione: cfr. analoga disposizione con valenza generale all'art. 24, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

66. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-quater, comma 14, sono aggiunte in principio le parole: **“Su richiesta del gestore,”**.

Motivazione: per l'autorità competente è difficile discriminare cosa sia da sottrarre all'accesso del pubblico se non adeguatamente informata dal gestore.

67. All'art. 2, comma 25, con riferimento all'art. 29-octies, comma 1, dopo le parole: **“L'autorità competente”**, sono sopresse le parole: **“in materia ambientale”**.

Motivazione: correzione errore materiale (il decreto, infatti, definisce all'art. 5, comma 1, lettera p) l'“autorità competente” senza alcuna specificazione).

68. All'art. 2, comma 29, lettera a), sostituire il comma 3-bis con il seguente: **“3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione 8-bis. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.”**

Aggiungere inoltre il seguente: “3-ter. Nelle more del provvedimento di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008”.

69. All'articolo 2, comma 33, è aggiunto il riferimento all'**allegato XI** ed è soppresso il riferimento all'**allegato XIII**.

Motivazione: correzione errori materiali. In particolare, con riferimento all'allegato XIII, la soppressione è necessaria in quanto non è più presente il riferimento all'Osservatorio nell'articolato.

70. All'art. 2, dopo il nuovo comma 34 (*aggiunto dall'emendamento n. 55*), è aggiunto il seguente comma: **“35. All'allegato III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera u), dopo le parole: “di cui all'art. 2, comma 2”, sono aggiunte le parole: “ad esclusione di combustibili liquidi e gassosi, acque minerali e termali, vapori e gas”.**”.

Motivazione: esigenza di coordinamento con le disposizioni di cui alle lettere b) e v) del medesimo allegato III, che considerano già l'utilizzo delle “acque minerali e termali” e la coltivazione “degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche”, tra i progetti sottoposti direttamente a valutazione.

71. Negli allegati alla parte Seconda, **è soppresso l'allegato XIII**.

Motivazione: l'allegato XIII non è più richiamato nell'articolato, a seguito soppressione dell'Osservatorio.

Roma, 22 giugno 2010